

IL PROFILO PSICOLOGICO- COMPORTAMENTALE DEL DOGFIGHTER: DALLA PROSPETTIVA GIURIDICA AGLI ASPETTI CRIMINOLOGICI DEL COMBATTIMENTO TRA CANI (I PARTE)

L'articolo, elaborato nell'ambito di una borsa di studio e ricerca dedicata al progetto IO NON COMBATTO, realizzato da Humane Society International/Europe e Fondazione Cave Canem, rappresenta un'analisi del complesso fenomeno dei combattimenti tra cani, del quale esamina brevemente le origini e la distribuzione attuale, per poi condurre un approfondimento sugli aspetti legali, con un particolare focus sull'Italia, e infine sugli aspetti psicologici e criminologici di chi ne è attore. Lo studio inizia con una panoramica storica e l'evoluzione del fenomeno nel tempo. Viene evidenziato il ruolo della criminalità organizzata nel perpetuare i combattimenti tra cani, quale fonte di guadagno economico, ponendo l'attenzione sulla diffusione del fenomeno in tutta Italia. La seconda parte, non solo approfondirà i diversi profili psicologici-comportamentali del dogfighter, dal contesto socioculturale alle modalità di azione, ma focalizzerà l'attenzione anche sul tema della rieducazione del dogfighter nel contesto penitenziario, quale strategia complementare all'approccio punitivo per tutelare la società sul lungo periodo.

Alessandro FAZZI, consulente esperto in materia di tutela giuridica degli animali.

Carolina SALOMONI, biologa di formazione, attualmente Internal Communications Specialist presso Italferr s.p.a., Communication Consultant per il progetto "Io non combatto", realizzato in collaborazione con Humane Society International (HSI).

Martina PLUDA, direttrice per l'Italia di Humane Society International, è attiva da oltre un decennio in campagne di tutela degli animali e dell'ambiente, contribuendo a importanti riforme legislative. Ha una laurea in Economia, una in Giurisprudenza e un master in diritto animale.

Federica FAIELLA, avvocatessa e specializzata in management degli enti non profit. Dal 2013 si occupa di tutela degli animali. Ha lavorato prima in LAV e dal 2019 è Fondatrice e Presidente della Fondazione Cave Canem, ente attuatore di modelli di co-progettazione in materia di tutela animali e inclusione sociale.

Angela Maria PANZINI, studentessa di Giurisprudenza a "La Sapienza" di Roma, è attivamente impegnata nella tutela dei diritti degli animali. Collabora con Animal Law Italia e ha scritto articoli su temi come la campagna Fur Free Europe. Ha svolto volontariato in un canile e si dedica allo studio del comportamento animale.

1. Combattimento tra cani: le origini del fenomeno e la sua attuale diffusione.

Il fenomeno dei combattimenti tra cani ha origini remote, ne troviamo traccia già tra gli Etruschi¹ o tra gli antichi Romani, con l'impiego negli spettacoli circensi². Vi sono poi numerosi esempi di cani impiegati in battaglia: durante la campagna d'Egitto condotta dal persiano Cambise nel 525 a.C.³, così come nel XVI secolo e nelle campagne di Napoleone⁴. Anche in epoca medievale sono attestate attività di combattimento tra animali⁵. Nel Regno Unito, il periodo di massima diffusione dei combattimenti tra animali è individuato tra il 1600 e il 1800, prima della loro abolizione per mano del *Cruelty to Animals Act* nel 1835. Precedentemente all'entrata in vigore di tale legge, il Parlamento britannico aveva approvato il *Cruel Treatment of Cattle Act* nel 1822, che si concentrava esclusivamente sul fenomeno del maltrattamento degli animali da allevamento. Nell'Unione Sovietica, i combattimenti tra cani erano illegali, ma venivano organizzati in zone remote. Tuttavia, a seguito della dissoluzione dell'URSS, nelle repubbliche ex sovietiche i combattimenti divengono più frequenti: in Russia vengono trasferiti in luoghi più centrali e resi settimanali; in Kazakistan si svolgono addirittura competizioni internazionali; in Uzbekistan i combattimenti sono svolti nel corso delle esibizioni canine⁶. In Nepal e Afghanistan i combattimenti tra cani sono uno sport molto popolare, spesso tra ex soldati, nonostante il divieto dei Talebani⁷.

1 Ad esempio con la forma di intrattenimento denominata *phersu*, che vedeva un combattente armato di clava aizzare contro l'avversario un cane. Si veda Pallottino M., *Etruscologia*, Hoepli, 1984, p. 392. Una scena simile è stata riprodotta anche all'interno della tomba degli Auguri di Tarquinia, databile al 520 a.C., si veda Leighton, 2005.

2 Le cosiddette *venationes*: lo scrittore Quinto Aurelio Simmaco (340 d.C.c - 402/403 d.C.c) in una lettera al fratello Flaviano, ringrazia quest'ultimo per avergli donato sette cani scozzesi, che avevano a tal punto colpito gli spettatori per la loro ferocia che si diffuse la convinzione che fossero stati trasportati in gabbie di ferro. Si veda Ceconi G.A., *Commento storico al libro secondo dell'Epistolario di Q. Aurelio Simmaco con introduzione, testo, traduzione e indici*, Giardini, 2002.

3 Si veda Fleig D., *The History of Fighting Dogs*, TFH Publications, 1996.

4 Si veda Fleig D., cit., e Cummins B., *Colonel Richardson's Airedales: The Making of the British War Dog School, 1900-1918*, Dog Training Press, 2003.

5 Griffin E., *England's Revery: a History of Popular Sports and Pastimes*, Oxford University Press, 2005, p. 42.

6 Siegel D. e Van Uhm D., *Illegal dogfighting: sport or crime?*, Trends in Organized Crime n. 24, 2021, pp. 563-580.

7 Yilmaz O., Coskun F. e Ertuarul M., Social

In passato, possedere un cane aveva un diverso significato a seconda che avvenisse in una famiglia appartenente a un ceto alto, che vedeva l'animale come ornamento, o alla classe lavoratrice, che lo considerava forza lavoro⁸. Allo stesso modo, il cane, a seconda della razza, poteva servire a designare lo *status* sociale del soggetto che lo deteneva. Per questa ragione, nel Regno Unito è stato coniato il termine "*status dogs*"⁹, ovvero la preferenza per una particolare razza canina a secondo del proprio *status* sociale: ad esempio, le persone appartenenti a una classe sociale elevata propendono per cani di taglia piccola, che li fa apparire come affettuosi e premurosi; le persone appartenenti a strati marginalizzati della società preferiscono cani di taglia grande e di razze temute a livello sociale. Tali preferenze determinano anche episodi di emulazione, tanto che si registrano incrementi del possesso di cani di piccola taglia da parte di persone che si collocano in uno *status* sociale non elevato, proprio allo scopo di emulare coloro che appartengono a classi agiate¹⁰.

Oggi, in un numero crescente di nazioni, il cane è considerato quale effettivo membro della famiglia e si tende a prestare maggiore attenzione ai suoi bisogni in quanto essere senziente. Ciò nonostante, ancora numerose pratiche oggettivamente lesive del benessere degli animali continuano a essere legali o praticate nell'illegalità e il fenomeno dei combattimenti tra cani è ancora ben lontano dall'essere del tutto soppresso. A tal proposito, è utile distinguere tra gli Stati nei quali tale pratica è ancora legale e quelli in cui è penalmente punita. In Giappone, ad esempio, solamente 5 prefetture su 47 possiedono norme contro il combattimento tra cani; infatti, il presidente dell'associazione sui combattimenti tra cani dell'est del Giappone afferma che il suo gruppo organizza tra gli 8 e i 9 tornei ogni anno¹¹. Anche nelle nazioni in cui i combattimenti tra cani sono illegali, come l'Afghanistan, l'India, gli Stati Uniti e numerosi altri Paesi, diverse fonti di stampa confermano che tale pratica non è ancora caduta in disuso. Non mancano recenti notizie su tale fenomeno anche in Italia: nel 2023 i cittadini di Reggio Emilia hanno denunciato combattimenti tra cani nella loro

Aspect of Dog Fighting, *International Journal of Livestock Research*, n. 5(2), 2015, pp.8-12.

8 Harding S., *Unleashed: The Phenomena of Status Dogs and Weapon Dogs*, Policy Press, 2012, p. 23.

9 Ivi, p. 4.

10 Ivi, p. 25

11 Si veda Newseek, 1° settembre 2016: <https://www.newsweek.com/2016/09/09/japanese-dogfighting-494843.html>.

città¹²; sempre nello stesso anno, a Imperia, si è aperto il processo contro undici persone accusate dell'organizzazione di combattimenti tra cani¹³; nel 2022, la Questura di Agrigento ha individuato circa 25 persone, tra organizzatori e partecipanti coinvolti nella pratica dei combattimenti tra cani¹⁴; infine, nel 2021, sono stati recuperati 6 cani destinati al combattimento, in un'operazione condotta in provincia di Salerno dalla procura di Lagonegro (PZ): nel luogo del sequestro, sono stati scoperti "uno spazio allestito come palestra per l'addestramento e predisposto per la riproduzione degli animali"¹⁵.

2. L'inquadramento del fenomeno dal punto di vista giuridico e la sua repressione penale.

Il percorso che ha portato alla tutela legislativa degli animali e del loro benessere dura da decenni ed è ancora in fase di sviluppo. Per quanto concerne l'Italia, prima dell'entrata in vigore della legge del 20 luglio 2004 n. 189, vi era una sola disposizione nel codice penale posta a tutela dell'integrità psico-fisica degli animali: l'articolo 727 c.p. che, nella sua vecchia formulazione, inquadrava la fattispecie di reato contravvenzionale "maltrattamento di animali", disponendo la punizione dell'ammenda da 2 a 10 milioni di lire per: "Chiunque in crudeltà verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacolo o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività". Prevedendo solo l'ammenda quale pena, qualificava il reato come contravvenzione (per i delitti si utilizza la multa). Era previsto un aumento di pena laddove il fatto fosse stato commesso con mezzi

particolarmente dolorosi o se, dalla condotta, fosse derivata la morte dell'animale; tuttavia, non era prevista alcuna pena detentiva. A partire dalla citata legge 20 luglio 2004, n. 189 la tutela legislativa degli animali non umani è stata oggetto di un'importante evoluzione: essa ha introdotto nel codice penale il nuovo Titolo IX-bis, intitolato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" (si difende il sentimento dell'essere umano verso l'animale, non l'animale in quanto tale). Tuttavia, non si può non considerare che siano stati compiuti importanti passi avanti nella tutela degli animali non umani. Innanzitutto, sono introdotti cinque articoli che prevedono e puniscono una serie di reati. In secondo luogo, le pene previste presentano differenti modulazioni a seconda del livello di gravità identificato dal legislatore e sono state previste circostanze aggravanti. Infine, i reati in questione non sono più considerati mere contravvenzioni, bensì delitti e sono puniti anche mediante la pena della reclusione. I cinque articoli introdotti sono:

- Art. 544-bis: *Uccisione di animali*
- Art. 544-ter: *Maltrattamento di animali*
- Art. 544-quater: *Spettacoli o manifestazioni vietati*
- Art. 544-quinquies: *Divieto di combattimenti tra animali*
- Art. 544-sexies: *Confisca e pene accessorie*

I primi due prendono in considerazione due fattispecie che descrivono ipotesi di reato più ampie e generiche rispetto agli articoli successivi, che riguardano, rispettivamente, l'uccisione e il maltrattamento di animali perpetrati "per crudeltà o senza necessità". I due articoli successivi, invece, prendono in considerazione fattispecie specifiche e, in particolare "Spettacoli o manifestazioni vietati" e "combattimenti tra animali". Con particolare riferimento all'ultima disposizione, la fattispecie incriminatrice dispone che "Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro". Il legislatore ha dunque stabilito di incriminare tre differenti condotte: la promozione, l'organizzazione e la direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate. La pena prevista è aumentata (da un terzo fino alla metà) laddove ricorra anche solo una delle tre circostanze aggravanti previste al comma 2:

1. se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate: il legislatore ha posto un maggior disvalore sociale della condotta laddove la stessa sia stata compiuta dinanzi a dei minori, in considerazio-

12 Si veda *Il Resto del Carlino*, 30 agosto 2023: <https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/crack-e-combattimenti-tra-cani-cittadini-attorno-ai-teatri-esasperati-da-15-anni-viviamo-così-ora-basta-4e23c544>.

13 Si veda *La Stampa*, 1 aprile 2023: <https://www.lastampa.it/la-zampa/2023/04/01/news/combattimenti-cani-undici-persone-processo-animalisti-parte-civile-394439467/>.

14 Si veda *Ansa*, 29 marzo 2022: https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2022/03/29/combattimenti-cani-e-scommesse-dalla-puglia-in-sicilia_21db33ec-dfed-4a12-903f-277af7513a5a.html.

15 Si veda *TGCOM24*, 6 dicembre 2021: https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/salerno-salvati-sei-canidai-combattimenti-clandestini-curati-e-portati-in-un-rifugio-sicuro_42679228-202102k.shtml.

ne del legame tra il maltrattamento animale, in età infantile, e la successiva pericolosità sociale di un individuo in età adulta;

2. se le predette attività sono promosse utilizzando videoproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3. se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Al comma 3, sono incriminate anche le condotte di allevamento e di addestramento di animali destinati, sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi, ai combattimenti tra animali ed è prevista la medesima pena, che consiste nella reclusione da 3 mesi a 2 anni e in una multa da 5.000 a 30.000 euro, ai proprietari e detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni, se consenzienti al loro utilizzo. La pena di cui al comma 3, secondo quanto disposto dal legislatore, si applica *"fuori dei casi di concorso nel reato"* e, a tal proposito, è intervenuto il giudice di legittimità affermando che *"concorre nel reato [...] non solo chi materialmente ed esclusivamente organizza il combattimento fra gli animali ma anche chi consapevolmente contribuisca con il proprio apporto causale, anche solo morale rafforzando o determinando il proposito criminoso, alla organizzazione di tale evento"*¹⁶. Infine, al comma 4 è punito chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, organizza o effettui scommesse sui combattimenti e sulle competizioni: si dispone la medesima pena prevista per le condotte di cui al comma 3.

L'art. 544-*quinquies* è stato oggetto di tentativi di riforma, al momento senza successo, diretti a innalzare le pene previste, a provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti, a promuovere la formazione tecnica e pratica specialistica del personale delle forze di polizia per le attività necessarie alla repressione di tale fenomeno criminoso e all'inserimento di percorsi di recupero da svolgere presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza psicologica. In ogni caso, dopo l'entrata in vigore della legge n. 189 del 2004, la tutela che il codice penale offre agli animali è stata rafforzata e ampliata, dapprima a livello europeo, in particolare dal *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea* del 2007, che all'articolo 13 dispone che si debba tener pienamente conto delle esigenze connesse al benessere degli animali, in quanto esseri senzienti. Il riconoscimento degli ani-

¹⁶ Si veda *Cassazione Penale*, Sezione III, sentenza n. 57850 del 30 maggio 2017.

mali non umani quali esseri senzienti fa sì che essi non siano più esclusivamente considerati alla stregua di un bene mobile, ma venga ufficialmente riconosciuta la loro natura di essere vivente dotato di sensibilità, ovvero capace di provare sensazioni come dolore o piacere.

Più di recente e in ambito nazionale, l'articolo 9 della Costituzione è stato oggetto di una riforma rilevante per il tema qui trattato. A seguito dell'approvazione della legge costituzionale n.1 dell'11 febbraio 2022, infatti, è stato introdotto al termine del testo originale un ulteriore comma che inserisce, per la prima volta in ambito costituzionale, la tutela diretta dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, attribuendo alla legge dello Stato il compito di disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali. Rispetto alla precedente formulazione, che offriva agli animali una tutela minima e indiretta¹⁷, oggi la nozione di animali è stata separata da quella di ambiente e di ecosistema, rendendo così gli animali non umani autonomi destinatari di protezione costituzionale¹⁸.

3. Aspetti criminologici del combattimento tra cani e dello sfruttamento di animali.

Nel 2008, all'interno dello *Zingarelli, vocabolario della lingua italiana*, è stato inserito, il termine "zoomafia", ovvero il *"settore della mafia che gestisce attività illegali legate al traffico o allo sfruttamento di animali"*. Tale termine è stato coniato al fine di racchiudere tutte le attività illegali legate allo sfruttamento di animali che la criminalità organizzata svolge. Si fa particolare riferimento a questa forma di criminalità perché spesso necessita di una struttura organizzata, di una suddivisione dei compiti e dei ruoli, in quanto caratterizzata da un elevato grado di complessità.

Le attività svolte sono di seguito descritte:

- combattimenti tra animali: il fenomeno non è più facilmente circoscrivibile in una specifica area del territorio italiano come in passato. Oggi risulta estremamente diffuso, non solo al Sud, ma su tutto il territorio nazionale. Un simile cambiamento nella distribuzione territoriale è stato reso necessario dall'esigenza di salvaguardare i guadagni derivanti dai combattimenti, in ragione del fatto che, quando le autorità vengono a conoscenza dei diversi luoghi in cui i combattimenti si svolgono-

¹⁷ Si veda Sgarbanti G., *Le fonti del diritto agrario. Le fonti costituzionali e comunitarie I*, CEDAM, 1989.

¹⁸ Russo D., *La tutela giuridica degli animali alla luce della legge costituzionale n.1 del 2022: riflessioni a prima lettura*, *Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell'Ambiente*, n. 3, 2022, p. 2.



FIG.1
Esempio di
combattimento
fra cani

no, gli organizzatori sono costretti a cambiare zona. Inoltre, tale diffusione è stata agevolata dall'ampiezza dei territori toccati dai fenomeni mafiosi e dalla facilità con cui, oggi, è possibile trasferire i cani da un luogo a un altro. Come detto, in Italia si rileva una scarsa presenza di *dogfighter* non affiliati a organizzazioni criminali per due ordini di motivi: sia per la complessità organizzativa, che determina una maggiore probabilità di scoperta da parte delle forze di polizia in caso di singoli *dogfighter*, con il conseguente rischio di alzare il livello di attenzione su tale fenomeno, sia per la conformazione stessa del territorio italiano, che rende difficile per tali attività passare del tutto inosservate, trattandosi di un territorio non molto vasto e caratterizzato dalla presenza di numerosi paesi di piccole dimensioni¹⁹.

- corse clandestine di cavalli: vengono organizzate su circuiti abusivi o direttamente su strada, diffuse principalmente al Sud Italia, ma con casi registrati anche nel Lazio, nelle Marche e in Emilia Romagna²⁰.
- macellazione clandestina: gli animali vengono trasportati illegalmente in tutto il territorio italiano al fine di essere macellati clandestinamente. Sono spesso affetti da patologie non curate e vengono loro somministrati antibiotici per poi essere macellati con metodi cruenti e particolarmente dolorosi, al solo scopo di venderne la carne illegalmente²¹.
- traffico di cuccioli: un'attività che costituisce un'importante fonte di guadagno per le

organizzazioni criminali, a causa dell'elevata domanda di cani di razza. Soltanto nel 2022, sono stati avviati 32 procedimenti penali per traffico illecito di cuccioli ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201²². Gli animali, provenienti principalmente dall'Est Europa, sono spesso allevati in condizioni terribili, arrivando in Italia già malati, con falsi pedigree e documentazioni contraffatte allo scopo di essere venduti in nero²³.

- traffico di fauna selvatica: per quanto concerne l'Italia, tale fenomeno consiste principalmente nella vendita di uccelli che, nel nostro Paese, appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, anch'essi trasportati in condizioni di cattività, incompatibili con la loro natura²⁴. I reati perpetrati dalla criminalità organizzata contro gli animali, nel 2022, sono aumentati del 4,3% rispetto al 2021, arrivando a contare 6.481 illeciti penali e 5.486 persone denunciate²⁵.

Al fine di riuscire a individuare i mezzi per contrastare tali fenomeni e, in particolare, il combattimento tra cani, è fondamentale analizzare le ragioni sottese alla volontà di essere coinvolti in tali attività. Le motivazioni possono essere molteplici. Nonostante il quasi monopolio della criminalità organizzata, come sopra accennato, non è possibile escludere totalmente che anche soggetti esterni organizzano combattimenti. A tal proposito, è necessario partire dal significato che riveste, per i soggetti coinvolti, il possesso di un cane, quale "esperienza di sostituzione": attraverso l'animale, l'uomo realizza ciò che, da solo, non sarebbe mai stato in grado di realizzare. Ed è così che il cane assume una valenza simbolica divenendo, nei confronti del mondo esterno, simbolo di autorità e potere del proprio detentore²⁶. Ciò che spinge un soggetto a organizzare un combattimento tra cani varia a seconda del suo *status* e, soprattutto, del suo essere membro di una organizzazione criminale o meno. La criminalità organizzata svolge questa attività in particolare per ragioni di profitto, motivo per il quale l'animale non è considerato altro che un mero oggetto, utile per raggiungere un guadagno. Per il soggetto non appartenen-

¹⁹ Intervista rilasciata dal Brigadiere Capo Qualifica Speciale Rossano Tozzi, 2023.

²⁰ Strano M., *Alla Radice della violenza di specie. Analisi, prevenzione e contrasto dei crimini ai danni degli animali*, 2018, p.71.

²¹ *Ivi*, pp. 72-73.

²² Troiano C., *Rapporto Zoomafia 2023*, Impronte n. 6, LAV, 2023, p. 16.

²³ Strano M., *op. cit.*, pp. 73-74.

²⁴ *Ivi*, pp. 75-76.

²⁵ *Rapporto Ecomafia 2023*, Legambiente, 2023, p.1.

²⁶ Troiano C., *Il maltrattamento organizzato di animali. Manuale contro i crimini zoomafiosi*, Impronte n. 2, LAV, 2020, p. 74.

te ad alcuna organizzazione, invece, sebbene probabilmente punti a ricavare un profitto dai combattimenti, in particolare dalle scommesse, le principali ragioni sono di carattere psicologico, piuttosto che economico. Nell'ambito dei combattimenti gestiti da quella che a volte viene definita "bassa manovalanza", la figura più frequente è il maltrattatore con finalità prettamente ludica²⁷; in sostanza, egli tenta di sconfiggere la noia e provare emozioni di elevata intensità, che nessuna tradizionale attività ricreativa potrebbe mai suscitare.

La capacità dello sfruttatore/maltrattatore di provare, o non provare, empatia ricopre un ruolo preponderante rispetto alle sue azioni. L'empatia è "la focalizzazione sul mondo interiore dell'interlocutore, è la capacità di intuire cosa si agiti in lui, come si senta in una determinata situazione e cosa realmente provi al di là di quello che esprime verbalmente²⁸". La mancanza di empatia è divenuta oggetto di studio da parte della zooantropologia della devianza, che ricerca i diversi tipi di maltrattamento e sevizie agli animali specializzandosi nello studio delle implicazioni "zooantropopsicosociali" di tali devianze²⁹. Proprio rispetto a tale caratteristica, detta disciplina, distingue due differenti tipologie di maltrattatori di animali: "non empatici" ed "empatici". In ambito zooantropologico risulta di fondamentale importanza distinguere i comportamenti maltrattanti in soggetti empatici o non empatici, al fine di comprendere l'eziologia del maltrattamento e dell'uccisione di animali, nonché la pericolosità sociale del soggetto maltrattante, così da definire il tipo di intervento in termini di prevenzione, contrasto e trattamento: repressivo e/o educativo e/o psicoterapeutico.

È possibile definire il "maltrattatore non empatico" come un soggetto caratterizzato da una incapacità relazionale, dovuta proprio alla mancanza di empatia, che nega all'animale la propria soggettività e identità di specie.³⁰ Sono state individuate tre macroaree³¹ in cui ricondurre i diversi *Stili Interattivi Non Empatici*³²:

- negligenza, all'interno della quale viene ricondotto il "profilo zooapatico" e il "profilo zo-

opoietico";

- appetitività, dove si colloca il "profilo zoomaniaco";
- avversività, in cui rientrano il "profilo zoofobico" e il "profilo zoointollerante".

Questi profili sono caratterizzati da un'incapacità di riconoscere l'altro, chi ci sta di fronte, sia che si tratti di un essere umano, sia di un animale non umano. Il "profilo zooapatico" comprende tutti quei soggetti caratterizzati da un totale disinteresse nei confronti dell'animale non umano; il "profilo zoopoietico", allo stesso modo, porta a una totale negazione dell'autenticità/alterità dell'animale, talvolta accompagnata, soprattutto nei casi di persone sole o con disturbi psicologici che rendono complessi i rapporti con altri esseri umani, da un utilizzo dell'animale non umano come surrogato, ad esempio, di un figlio o di un partner; nel "profilo zoomaniaco", invece, l'animale costituisce il solo e unico centro di interesse per il soggetto, con un rapporto di morbosità ed esclusività: lo zoomaniaco indirizza tutte le proprie energie affettive verso l'animale non trovando soddisfazione in nessun altro rapporto; il "profilo zoofobico", invece, vive il mondo animale come una minaccia incombente, provando da una mera diffidenza nei confronti dell'animale fino a vero e proprio panico; infine, il "profilo zoointollerante" vede l'animale solo ed esclusivamente come un veicolo di malattie e portatore di sporcizia e non sopporta di dover dividere il proprio spazio con un animale e di rimanere solo con esso³³. La *zomania* e la *zoopoiesis* talvolta risultano essere indicatori di affiliazioni malavitose, in ragione del fatto che, non di rado, gli appartenenti a un clan sono soliti circondarsi di animali esotici quali leoni, tigri, coccodrilli ecc. per simboleggiare il proprio status³⁴.

Il "maltrattatore empatico", invece, è in grado di comprendere la diversità animale, ma la rende funzionale al maltrattamento: è la stessa diversità dell'animale rispetto all'essere umano a essere presa di mira, divenendo oggetto, ad esempio, di una perversione sessuale o eleggendo l'animale a capro espiatorio delle proprie frustrazioni. Gli *Stili Interattivi Empatici*, dunque, si dividono in chi sfrutta l'alterità animale per dar sfogo alla propria rabbia e frustrazione (*zoosadismo*) o ai propri desideri sessuali (*zoofilia erotica* e *bestialismo*)³⁵. ©

27 *Ibidem*.

28 Sorcinelli F. e Tozzi R., "Zooantropologia della devianza. Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di Animali. Manuale di Classificazione del Crimine su Animali", 2016, p. 16.

29 *Ibidem*, p.16.

30 *Ivi*, p. 18.

31 Marchesini, 2005.

32 Sorcinelli F. e Tozzi R., *op. cit.*, p. 18.

33 *Ivi*, pp. 18-20.

34 *Ibidem*.

35 *Ivi*, p. 21 e Link-Italia, *Zoofilia erotica e bestialismo*, 5 novembre 2016: <https://www.link-italia.net/zoofilia-erotica-e-bestialismo/2904-2/>.